



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D’Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio n. 24067, relativa ai conti giudiziali resi dall’agente contabile del Comune di Girifalco Miniero Gabriella:

n° **40588** avente ad oggetto la riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada relativo all’esercizio finanziario 2021;

n° **40589** avente ad oggetto la riscossione della Tosap relativo all’esercizio finanziario 2021;

n° **41491** avente ad oggetto la riscossione della Tosap relativo all’esercizio finanziario 2022;

n° **41492** avente ad oggetto la riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada relativo all’esercizio finanziario 2022;

n° **42752** avente ad oggetto la riscossione della Tosap relativo all’esercizio finanziario 2023;

n° **42753** avente ad oggetto la riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada relativo all'esercizio finanziario 2023;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 9 luglio 2025, uditi l'agente contabile Miniero Gabriella e per l'ufficio di Procura il Pubblico ministero dott. Giovanni Di Pietro i quali concludevano come da verbale d'udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n° 172/2024 il magistrato istruttore rappresentava che con rese SIRECO:

- n. 393804 del 18 luglio 2022 (conto n. 40588);
- n. 393806 del 18 luglio 2022 (conto n. 40589);
- n. 466626 del 29 maggio 2023 (conto n. 41491);
- n. 466631 del 29 maggio 2023 (conto n. 41492);
- n. 567098 del 14 maggio 2024 (conto n. 42752);
- n. 567104 del 14 maggio 2024 (conto n. 42753);

il Comune di Girifalco ha depositato i conti giudiziali sopra specificati.

I documenti contabili sono sottoscritti dall'agente contabile e visti per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e sono state depositate le seguenti determinazioni con le quali il responsabile dell'area economico – finanziaria ha dato atto dell'avvenuta parificazione dei conti giudiziali:

n. 373 del 17 maggio 2022 relativamente all'esercizio finanziario

2021;

n. 241 del 24 marzo 2023 relativamente all'esercizio finanziario

2022;

n. 338 del 27 marzo 2024 relativamente all'esercizio finanziario

2023;

Esse rendicontano le somme di seguito indicate:

conto giudiziale n. 40588 euro 58,80;

conto giudiziale n. 40589 euro 0,00;

conto giudiziale n. 41491 euro 493,00;

conto giudiziale n. 41492 euro 58,80.

A seguito di richieste istruttorie con deposito Daed n. 65049 del 7 ottobre 2024 il responsabile dell'area economico – finanziaria, relativamente al conto giudiziale n. 40588 ha comunicato quanto segue:

la voce di entrata relativa ai proventi derivanti dalla violazione del codice della strada ha esercitato per l'anno 2021 un incasso di € 3.702,40. Gli incassi sono avvenuti attraverso versamenti su bollettino conto postale al conto 303891, versamenti che sono stati opportunamente riversati sul conto di tesoreria comunale;

nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante; si allegava tabella indicante l'elenco degli agenti soggetti alla riscossione tosap e le somme incassate:

Agente contabile

Incassi

	4	
	Micchetti Gaetano	€58,80
	Catarisano Raffaele	€0,00
	Miniero Gabriella	€58,80
	Vonella Italia	€215,10
	Totale	€332,70
	Con deposito Daed n. 65050 del 7 ottobre 2024 il responsabile	
	dell'area economico – finanziaria, relativamente al conto giudi-	
	ziale n. 40589 ha comunicato quanto segue:	
	le modalità di riscossione tosap sono relativamente legate	
	all'emissione di bollettini pagopa e/o all'emissione di bonifici	
	bancari;	
	sulle liste di carico, il tributo di cui all'oggetto non è più esi-	
	stente, essendo stato sostituito dal canone unico patrimoniale,	
	come da legge di bilancio n. 160/2019, art. 1, commi 816-847,	
	un nuovo tributo che richiede una forma di pagamento che non	
	ammetta più la modalità in contanti;	
	nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state	
	inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante.	
	Con deposito Daed n. 63028 del 16 settembre 2024 il responsa-	
	bile dell'area economico – finanziaria, relativamente al conto	
	giudiziale n. 41491 ha comunicato quanto segue:	
	le modalità di riscossione tosap sono relativamente legate	
	all'emissione di bollettini pagopa e/o all'emissione di bonifici	
	bancari;	

sulle liste di carico, il tributo di cui all'oggetto non è più esistente, essendo stato sostituito dal canone unico patrimoniale, come da legge di bilancio n.160/2019, art. 1, commi 816-847, un nuovo tributo che richiede una forma di pagamento che non ammetta più la modalità in contanti;

il totale delle somme corrisposte a titolo cup ex tosap anno 2023 (la richiesta istruttoria riguardava l'esercizio finanziario 2022) sono pari a € 34.530,46 ma si fa presente che il canone unico patrimoniale di fatto raccoglie gli incassi derivanti da tosap, tosap mercatale, imposta di pubblicità, diritti su pubbliche affissioni, cosap;

Nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante; si allegava tabella indicante l'elenco degli agenti soggetti alla riscossione tosap e le somme incassate:

Agente contabile	Incassi
Micchetti Gaetano	€ 0,00
Catarisano Raffaele	€ 0,00
Miniero Gabriella	€ 493,00
Quaresima Rosa	€ 0,00
Vonella Italia	€ 0,00
Cimino Giuseppina	€ 780,00

Con deposito Daed n. 65056 del 7 ottobre 2024 il responsabile dell'area economico – finanziaria, relativamente al conto giudiziale n. 41492 ha comunicato quanto segue:

il totale delle somme corrisposte a titolo di cds 2022 sono pari a € 1.319,40;

Nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante; veniva predisposta tabella indicante l'elenco degli agenti soggetti alla riscossione tosap (verosimilmente è un refuso che deve intendersi cds) e le somme incassate:

Agente contabile	Incassi
------------------	---------

Micchetti Gaetano	€ 0,00
-------------------	--------

Catarisano Raffaele	€ 0,00
---------------------	--------

Miniero Gabriella	€ 58,80
-------------------	---------

Quaresima Rosa	€ 0,00
----------------	--------

Vonella Italia	€ 0,00
----------------	--------

Con deposito Daed n. 62990 del 13 settembre 2024 il responsabile dell'area economico – finanziaria, relativamente al conto giudiziale n. 42752 ha comunicato quanto segue:

le modalità di riscossione tosap sono relativamente legate all'emissione di bollettini pagopa e/o all'emissione di bonifici bancari;

sulle liste di carico, il tributo di cui all'oggetto non è più esistente, essendo stato sostituito dal canone unico patrimoniale, come da legge di bilancio n.160/2019, art. 1, commi 816-847, un nuovo tributo che richiede una forma di pagamento che non ammetta più la modalità in contanti;

nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state

inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante.

Con deposito Daed n. 62988 del 13 settembre 2024 il responsabile dell'area economico – finanziaria, relativamente al conto giudiziale n. 42753 ha comunicato che la voce di entrata relativa ai proventi derivanti dalla violazione del codice della strada ha esercitato per l'anno 2023 un incasso di € 1.563,20. Gli incassi sono avvenuti attraverso versamenti su bollettino conto postale al conto 303891, versamenti che sono stati opportunamente riversati sul conto di tesoreria comunale.

Nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante.

Per tutte le gestioni ha aggiunto *“si sottolinea come da parte dell'ufficio finanziario da me rappresentato, avendo ravvisato la non necessità di alcune figure quali soggetti delegati a svolgere esercizio di funzione di agente contabile, visto che le modalità di pagamento ormai tendono alla telematizzazione, sia stato avviato un iter che porti alla revoca della nomina di alcune figure quali agente contabile, essendoci ormai un'inerzia in tal senso”*.

In via preliminare la relazione rappresentava la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. – dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dalla sig.ra Miniero Gabriella, considerato che, se un documento manca dei requisiti minimi per qualificarlo come “conto giudiziale”, non può rite-

nersi assolto l'obbligo di resa del conto e quindi non può ritenersi instaurato il giudizio di conto e non sorge l'obbligo decisorio del magistrato istruttore ex art. 145 c.g.c. e del collegio ex artt. 147 e 149 c.g.c., dovendolo dichiarare improcedibile.

Nella fattispecie in esame è acclarato che le gestioni rendicontate dall'agente contabile Miniero riguardano solo delle somme riscosse per contanti, mentre non tengono conto degli importi introitati tramite forme diverse.

Rispetto a tali elementi il Magistrato istruttore richiamava la disciplina di riferimento costituzionale (artt. 81, 97, 100 e 103), normativa (articolo 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 44 del r.d. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, l'articolo 93, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) e codicistica (art. 1 e 137 c.g.c.), nonché la giurisprudenza in materia (Corte cost., sentenza n.114 del 1975, sent. n. 110/1970, sentt. n.68 del 1971 e n. 378 del 1996, Cass. S.U., nn. 13330 e 14891/2010; cfr: sent. n. 12367/2001, SS.RR. con decisione n. 211/1990; Sez. I, sent. n. 324 del 15 luglio 2008, Sez. I, 5.5.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna 9.10.1997, n. 1312, Sez. Calabria sent./ord.176/2022, sent./ord.58/2023).

Con riguardo al caso di specie si osservava che il Comune di Girifalco, per il tramite del responsabile del servizio finanziario, ha confermato che le rendicontazioni riguardano esclusivamente le somme per contanti.

Secondo il Magistrato istruttore, pertanto, l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti.

Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, non emergono evidenze che lascino intravedere un potere di disposizione di altro ufficio nella gestione delle entrate oggetto di verifica.

D'altra parte, rimangono evidentemente ferme, sia per ragioni fattuali e contabili che giuridiche (artt. 616 e 621 del regolamento n. 827/1924), le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate in questione, da parte dell'agente contabile, il quale deve dimostrare il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze (cfr. Sez. giur. Toscana, ord. n. 127/2016 e n. 13/2016), nonché le logiche contabili insite nel regime giuridico delle entrate che consta delle tre fasi di accertamento, riscossione e versamento.

Ne deriva che il ruolo dell'agente contabile nella gestione dell'entrata comporta l'adempimento dell'obbligo di rendicontare tutti gli introiti riguardanti la gestione di cui è titolare, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati riscossi per cassa in contanti o in moneta virtuale.

Pertanto, secondo la relazione, il deposito dei conti giudiziali specificati in premessa, i quali rendicontano solo le entrate per cassa, non risulta sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c.

Relativamente al conto giudiziale n. 41491 si potrebbe configurare anche il non luogo a procedere ove si tenga conto del deposito Daed n. 27013 del 5 luglio 2023, effettuato in risposta a nota istruttoria protocollo n. 2425 del 14 giugno 2023, sul conto giudiziale n. 41479, con il quale il responsabile dell'area economico – finanziaria ha comunicato che il totale delle somme tosap sul bilancio 2022 è di euro 0,00.

Dunque, la relazione concludeva ritenendo i conti giudiziali oggetto della presente relazione improcedibili, mentre relativamente al conto giudiziale n. 41491, ove lo stesso non venga ritenuto improcedibile, appare possibile ritenere che si versi in ipotesi di non luogo a procedere, nonché di valutare l'eventuale opportunità di trasmissione degli atti alla Procura regionale al fine dell'attivazione del giudizio per la resa del conto (ove non si provveda a deposito spontaneo).

2. All'udienza del 9 luglio 2025 l'agente contabile precisava di aver reso il conto solo per le somme ricevute in contanti. Chiedeva, pertanto, il discarico del conto.

Il Pubblico ministero concludeva per il non luogo a procedere per il conto n. 41491, per il resto per l'improcedibilità.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

3. La relazione del Magistrato designato è condivisibile, nei termini che seguono.

L'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che

“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

La disposizione sopra richiamata introduce un’ampia fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell’ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per “maneggio di danaro pubblico” non si intende solo la “materiale detenzione” ma la “disponibilità di denaro” e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.

Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i cre-

diti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare dunque necessario che l'agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine.

Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata.

Inoltre, con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.

Alla luce di tali considerazioni per il conto giudiziale n. 41491 deve essere dichiarato il non luogo a procedere per assenza di gestione, mentre i conti giudiziali nn. 40588, 40589, 41492, 42752 e 42753 devono considerarsi improcedibili.

Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esauriente descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

4. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24067** del Registro di Segreteria:

- dichiara il non luogo a procedere per il conto n. 41491;
- dichiara l'improcedibilità per i conti nn. 40588, 40589, 41492, 42752 e 42753;

- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/07/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente